



**Allegato "C" al disciplinare di gara**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE AREE DIDATTICHE DELLE FACOLTÀ E PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.**

NUMERO GARA 7108016 CIG 7516726685

**Art.1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario per le aree didattiche delle Facoltà e per gli uffici dell'Amministrazione Centrale, il tutto come meglio descritto nel successivo art. 2.

**Art.2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' STIMATE	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA (IVA esclusa)	PARZIALI STIMATI A BASE DI GARA (IVA esclusa)
Fogli di carta asciugamani a "C", (descrizione art.2 punto 1 del Capitolato)	foglio	98.000	€ 0,00591	€ 579,18
Rotoli di carta igienica lunghezza circa ml. 20/25 (descrizione art.2 punto 2 del Capitolato)	Rotoli	6.000	€ 0,145	€ 870,00
Sapone liquido profumato per mani (descrizione art.2 punto 3 del Capitolato)	Litri	2.500	€ 0,67400	€ 1.685,00
Rotoli di carta igienica Jumbo (descrizione art.2 punto 4 del Capitolato)	MI	4.176.000	€ 0,00642	€ 26.809,92
Rotoli di carta asciugamani "MAXI" (descrizione art.2 punto 5 del Capitolato)	MI	1.650.000	€ 0,01445	€ 23.842,50
<b>TOTALE stimato a base di gara (iva esclusa)</b>				<b>€ 53.786,60</b>

I prodotti sopra elencati devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Fogli di carta asciugamani a "C", di pura cellulosa, biodegradabile, della larghezza minima di cm.22, ad un velo della grammatura pari a 37 gr/mq o a due veli della grammatura pari a 18,5 gr/mq per velo, lavorazione gofrata.
2. Rotoli di carta igienica in ovatta di pura cellulosa a due veli, biodegradabile, lavorazione gofrata, lunghezza circa ml. 20/25, strappi 200.
3. Sapone liquido profumato per mani, cremoso, biodegradabile minimo 90%, ph neutro, a norme CEE, in confezioni da lt.5.
4. Rotoli di carta igienica Jumbo a due veli, di pura cellulosa, biodegradabile, grammatura pari a 15,5 gr/mq per velo, altezza non inferiore a cm.9,5, diametro del foro centrale cm.7,5/8,00, lavorazione **goffrata, con strappo**. Il rotolo offerto non dovrà avere lunghezza superiore a ml.320, a causa di una possibile incompatibilità con i distributori presenti in alcuni edifici dell'Ateneo, né inferiore a ml.300.



5. Rotoli di carta asciugamani a sfilamento interno "Tipo MAXI" a due veli, di pura cellulosa, biodegradabile, **con strappo**, altezza rotolo non inferiore a cm. 21, grammatura pari a 17 gr/mq per velo, lavorazione **goffrata**. Il rotolo offerto non dovrà avere lunghezza superiore a ml.220, a causa di una possibile incompatibilità con i distributori presenti in alcuni edifici dell'Ateneo, né inferiore a ml.160.

Relativamente alla grammatura delle varie tipologie di carta, è ammessa una tolleranza di +/- 3%.

A causa di una possibile incompatibilità con i distributori presenti in alcuni edifici dell'Ateneo, non verranno accettati rotoli di carta igienica Jumbo di lunghezza superiore a ml.320 e rotoli di carta asciugamani a sfilamento interno di lunghezza superiore a ml.220. Detta prescrizione si deve intendere essenziale per l'Università e, conseguentemente, un eventuale inadempimento al riguardo costituirà causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 3 - IMPORTO E PREZZI DELLA FORNITURA**

L'Aggiudicatario prende atto che l'Università richiederà la fornitura oggetto del presente atto per un importo massimo stimato complessivo presunto di € 53.786,60, al netto dell'I.V.A. riferito all'intero periodo di durata contrattuale, di cui al successivo art. 4.

Il sopracitato importo, posto a base di gara, e le quantità riportate al precedente art.2, devono intendersi a puro titolo indicativo come presunto e non costituiscono un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università provvederà a richiedere la fornitura per le quantità effettivamente necessarie, con facoltà di non richiedere la fornitura di alcuni articoli.

L'Aggiudicatario si impegna a praticare i prezzi unitari di cui al precedente art.2, al netto dell'I.V.A., così come risultanti dalla percentuale di ribasso indicata in sede di gara sulla scheda di offerta economica, comprensivi di imballo, carico, trasporto e scarico, secondo le modalità descritte al successivo art.5.

Tutti i prezzi unitari risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, alla quinta cifra decimale.

Detti prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Le parti concordemente escludono l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

L'importo contrattuale sarà nel concreto determinato sulla base dei singoli ordinativi effettuati, e sarà calcolato applicando i prezzi unitari (risultanti dalla decurtazione della percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara) alle quantità effettivamente ordinate.

L'Impresa, pertanto, non potrà pretendere richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo per varianti in diminuzione rispetto all'importo sopra indicato.

Relativamente alle eventuali quantità in incremento o in riduzione, si rimanda al disposto dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto. L'Università si riserva la facoltà di proroga alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.



#### **Art. 5 - SEDI DI CONSEGNA**

L'aggiudicatario si obbliga a consegnare il materiale nelle quantità richieste dall'Università mediante buoni d'ordine e presso i locali ed i piani di seguito indicati:

- **FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA - POLO EUSTACHIO (A) -Via Tronto - Torrette di Ancona**
- **FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA - POLO MURRI (B) -1° piano - Via Tronto - Torrette di Ancona**
- **FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA - Clinica Odontoiatrica 3° piano - POLO MURRI (B) -Via Tronto - Torrette di Ancona**
- **FACOLTA' INGEGNERIA - Montedago - Via Brecce Bianche AN**
- **FACOLTA' INGEGNERIA – BLOCCO AULE SUD - 1° PIANO STANZA B9 Montedago - Via Brecce Bianche AN**
- **FACOLTA' INGEGNERIA – BLOCCO AULE SUD - 2° PIANO STANZA B27 Montedago - Via Brecce Bianche AN**
- **FACOLTA' ECONOMIA - (ex Caserma Villarey) P.zza Martelli AN**
- **FACOLTA' ECONOMIA - (ex Scuole di Dottorato – nuova sede DSGE) - Via Cardeto AN**
- **C.A.D. FACOLTA' ECONOMIA (ex Caserma Villarey) 1° piano - P.zza Martelli AN**
- **DIP.TO SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - Montedago - Via Brecce Bianche AN**
- **DIP.TO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI -Montedago - Via Ranieri AN**
- **MAGAZZINO DIVISIONE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO (Ex Caserma Stamura – Parco del Cardeto o Via Oberdan n.8)**

L'addetto alla consegna provvederà a scaricare il materiale al piano collocandolo all'interno del magazzino indicato, lasciando il materiale privo di pallet.

S'intende che, nel caso in cui il materiale non venga scaricato nei luoghi, ai piani e secondo le modalità indicate, l'Università si riserva di non accettare il materiale o, a sua scelta, di interpellare una Società di trasporto e/o di facchinaggio, per eseguire l'esatta consegna, imputandone la spesa all'aggiudicatario. La fattura relativa al materiale consegnato, verrà liquidata al netto della spesa suddetta, previa emissione della nota di credito.

#### **Art. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE**

Successivamente all'avvenuta aggiudicazione, l'Aggiudicataria della fornitura provvederà a trasmettere, alla Divisione Provveditorato, Economato e Patrimonio **le schede tecniche di ognuno dei prodotti offerti** (fogli carta asciugamani a "C"; Rotoli carta igienica ml.20/25; sapone liquido; Rotoli carta igienica Jumbo; Rotoli carta asciugamani a sfilamento interno), dalle quali siano riscontrabili, tra l'altro, le lunghezze dei Rotoli carta igienica Jumbo e dei Rotoli carta asciugamani a sfilamento interno che verranno forniti.

La Divisione Provveditorato, Economato e Patrimonio, provvederà ad emettere, nel corso dell'anno, più ordinativi di spesa con le tipologie e le quantità di materiale da fornire (non è previsto un quantitativo minimo). E' prevedibile l'emissione di almeno 5 buoni d'ordine distinti.

Il termine per l'esecuzione della fornitura è stabilito in giorni 20 (venti) naturali, consecutivi e continui dal ricevimento del buono d'ordine di cui al successivo art.7.

La sostituzione di forniture difettose, inesatte, danneggiate o non corrispondenti



all'ordine dovrà avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento della comunicazione relativa a quanto riscontrato dalla Divisione Provveditorato, Economato e Patrimonio, a carico e rischio dell'Aggiudicatario e per il quale non sarà dovuto alcun compenso.

Qualora si manifestasse la necessità, da parte dell'Amministrazione universitaria, di utilizzare parte di tale materiale, l'importo del medesimo verrà decurtato del 5%.

#### **Art. 7 - ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il materiale che l'Impresa dovrà fornire, con le caratteristiche e nelle quantità previste agli articoli 2 e 3 del presente capitolato, saranno, di volta in volta, ordinati dall'Università all'Impresa mediante l'emissione di buoni d'ordine specifici, nei quali sarà anche indicata la spesa, IVA compresa.

Le fatture elettroniche che l'Aggiudicatario emetterà, in via posticipata, dovranno riferirsi all'ordine specifico emesso dall'Università e, comunque, al materiale effettivamente consegnato.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti all'impresa saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.

L'Università provvederà a pagare direttamente i subappaltatori.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire contestualmente. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

#### **Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutti gli adempimenti ed a tutte le attività occorrenti, per garantire la più completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operatori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza l'Università da ogni responsabilità.

In particolare, sono a carico dell'aggiudicatario:

- l'assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli infortuni, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.;
- i mezzi d'opera, opere provvisoriale, attrezzature ordinarie e speciali, loro funzionamento, montaggio, uso e consumo, deperimento;
- ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

L'Aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in



oggetto.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

L'Aggiudicatario, unitamente agli eventuali subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

A mente dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, l'Università opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **Art. 10 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario designerà, successivamente all'aggiudicazione, il responsabile della fornitura nei confronti dell'Università e ne darà tempestiva comunicazione alla medesima.

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile, presso la sede operativa di cui al successivo art. 19. A tal fine, l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.



#### **Art. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'**

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto in questione è il Geom. Roberta Guercio, Responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Servizi Generali, tel.071 2202385, fax 071/2202271, e-mail [provveditorato@univpm.it](mailto:provveditorato@univpm.it), Via Oberdan 12, 60100 Ancona, che collaborerà con il Responsabile della fornitura, di cui al precedente art. 10, individuato dall'Aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 13, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.

#### **Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, l'Aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Aggiudicatario tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.

#### **Art. 13 - PENALE**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, si verificano inadempimenti o ritardi rispetto alla corretta esecuzione della fornitura, l'Università procederà all'applicazione di una penale calcolata in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo totale convenuto nel buono d'ordine, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di avviso o di altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

L'importo delle penali potrà anche essere decurtato al primo pagamento successivo all'evento. l'Università comunicherà per iscritto all'Aggiudicatario (tramite PEC) l'applicazione delle penali. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

Qualora la mancata esecuzione entro i termini pattuiti o le carenze nell'esecuzione delle prestazioni si verificano più di una volta è facoltà dell'Università di risolvere il contratto.

In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla responsabilità della Impresa, quest'ultima sarà soggetta ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.



#### **Art. 14 - RECESSO**

L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto dandone avviso all'Aggiudicatario, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone avviso all'Aggiudicatario, mediante PEC, almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-*bis*, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 17 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.



**Art. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

In considerazione della natura della fornitura non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; conseguentemente, i costi relativi ai rischi legati ad interferenze risultano essere pari a zero.

**Art. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO E SEDE OPERATIVA**

Ai fini dell'espletamento della fornitura in questione, l'aggiudicatario indicherà il proprio domicilio e la propria sede operativa unitamente all'indirizzo PEC ed ai recapiti telefonici e telefax.

**Art. 20 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

**Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al presente atto e conseguenti, comprese quelle relative al bollo, cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

**Art. 22 - RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n.50/2016.